

Messaggio municipale No. 2019-13 concernente il nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Al Consiglio comunale di Bioggio

Egregio Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

a seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità (v. in particolare DTF 137 I 257; BU 2017 159) nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), i Comuni sono stati chiamati ad adattare i regolamenti sulla gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2019.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) - strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Come specificato nel Messaggio 6958 del 2 luglio 2014 e in quello aggiuntivo 6958a del 4 marzo 2015 questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

Situazione attuale

Nel nostro Comune, a tutt'oggi, sono ancora in vigore i diversi regolamenti sulla gestione dei rifiuti dei singoli Comuni aggregati ledendo così il principio dell'equità di trattamento sancito dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera.

Nel 2009 i cittadini del Comune di Bioggio, in seguito a referendum, sono stati chiamati ad esprimersi sull'adozione di un unico regolamento comunale sui rifiuti, bocciando la proposta del legislativo. Dal 1988 ad oggi i cittadini dell'allora comune di Bioggio non sono soggetti al prelievo di alcuna tassa per lo smaltimento dei propri rifiuti. Tale situazione è riconducibile ad una vertenza avuta a suo tempo dal Comune con l'Azienda cantonale dei rifiuti. Questo privilegio non è stato concesso ai cittadini degli ex-comuni di Bosco Luganese e Cimo dove i regolamenti prevedono il prelievo di una tassa anche per le economie domestiche. Per i cittadini di Iseo invece dall'aggregazione sottostanno alla legislazione vigente a Bioggio. Nell'attuale situazione non è prevista una tassa sul quantitativo, viene unicamente prelevata una tassa di base volta a coprire i costi fissi. Per le persone giuridiche viene riscossa una tassa conformemente a quanto sancito dai diversi regolamenti comunali ancora in vigore nelle singole frazioni di sede dell'attività economica.

Con RM no. 1530 del 12.11.2012 l'esecutivo ha deciso di applicare le tariffe minime dei singoli Regolamenti in vigore fintanto che non entrerà in vigore il Regolamento sulla gestione dei rifiuti unificato.

Il Regolamento sulla gestione dei rifiuti di Bioggio, per la definizione della tassa, oltre alla natura dell'attività svolta dall'azienda, prende in considerazione i metri quadri di superficie utile occupati dall'impresa.

Si distinguono le seguenti categorie con le relative tasse massime e minime:

- **Cat. A Industrie di una certa importanza, grandi magazzini**
Tassa calcolata annualmente in base all'effettiva incidenza
- **Cat. B Industrie medie, magazzini, garages, carrozzerie, depositi medi**
sino a 100 mq di superficie utile fr. 160.00
ogni 50 mq in più di superficie utile fr. 120.00
massimo di categoria fr. 2'200.00
- **Cat. C Esercizi pubblici con alloggio**
per posto letto fr. 8.00
sino a mq 50 di superficie utile fr. 400.00
ogni 20 mq in più di superficie utile fr. 240.00
massimo di categoria fr. 2'000.00
- **Cat. D Esercizi pubblici senza alloggio e mense aziendali**
sino a 100 mq di superficie utile fr. 400.00
ogni 20 mq in più di superficie utile fr. 240.00
massimo di categoria fr. 1'500.00
- **Cat. E Negozi, imprese, artigiani, uffici professionali, banche, barbieri, palestre, depositi, ecc.**
sino a 20 mq in più di superficie utile fr. 80.00
ogni 10 mq in più di superficie utile fr. 24.00
massimo di categoria fr. 450.00

Nella frazione di Bosco Luganese vengono applicate le seguenti tasse annue, suddivise nelle varie categorie:

- Cat. A: esercizi pubblici con alloggio, fr. 10.00 per posto letto;
- Cat. B: esercizi pubblici senza alloggio, fr. 4.00 per posto a sedere (interno);
- Cat. C: appartamenti, fr. 50.00 per ogni singolo appartamento primario o secondario.

Il Regolamento di Cimo prevede il prelievo di una tassa annua con un importo di fr. 10.00 per persona giuridica (tassa minima).

Nella tabella sottostante vengono presentati i ricavi dalla tassa sui rifiuti per l'anno 2017:

Tipologia di utente	CHF
Economie domestiche	0.00
Persone giuridiche Bioggio	149'769.75
Persone giuridiche Cimo	150.00
Persone giuridiche Iseo	0.00
Persone giuridiche Bosco Luganese	745.80
Totale ricavi	150'665.55

Ad oggi non viene prelevata alcuna tassa sul quantitativo e pertanto i costi di smaltimento dei rifiuti sono interamente a carico del Comune.

Per quanto attiene la raccolta degli scarti vegetali il Comune organizza il giro verde bimestrale durante l'inverno e settimanale nei periodi estivi, per un totale di 42 giri annui. Il costo è pari a fr. 127'943.75 (anno 2017) e non viene prelevata alcuna tassa a copertura.

Il Municipio organizza, di norma una volta ogni due mesi, la raccolta dei rifiuti ingombranti presso il posteggio in Via alla Fabbrica. Inoltre, una volta all'anno, è prevista una raccolta nelle frazioni minori di Cimo, Bosco Luganese ed Iseo secondo disposizioni del calendario ecologico. Per l'anno 2017 sono stati sostenuti fr. 15'399.70 per la raccolta e lo smaltimento di questa categoria di rifiuti.

Tassa base

Questa tassa è destinata a finanziare i costi fissi (art. 18a LALPAmb):

- a. costi amministrativi e del personale;
- b. costi di informazione e sensibilizzazione;
- c. costi di raccolta dei RSU e delle raccolte separate;
- d. costi di investimento;
- e. altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Nella tabella sottostante vengono riportate le voci relative ai costi fissi legati alla gestione dei rifiuti sostenuti dal Comune per l'anno 2017.

Anno 2017		
	Economie domestiche	Persone giuridiche
<i>Costo manodopera (operai)</i>	10'000.00	
<i>Informazione, sensibilizzazio-</i>		5'310.55
<i>Raccolta RSU</i>	136'607.9	42'770.40
<i>Raccolta ingombranti</i>	15'399.70	
<i>Raccolta carta</i>	48'791.05	
<i>Raccolta vetro</i>	1'543.60	
<i>Raccolta altri rifiuti</i>	18'641.00	
<i>Opere genio civile (rifiuti)</i>		11'931.00
<i>Ammortamenti</i>		141'931.00
<i>Ricavi indennizzo ACR</i>		44'025.00
Costi totali	288'556.78	100'343.93
Costi totali Economie + persone giuridiche	388'900.71	

Per la definizione della forchetta della tassa base il Municipio ha vagliato la copertura dei costi fissi applicando una tassa minima e una tassa massima alle diverse categorie di contribuenti e in relazione al grado di copertura dei costi fissi.

ECONOMIE DOMESTICHE							
<i>Tassa base</i>	unità	tassa minima	tassa massima	ricavi minima	tassa	ricavi massima	tassa
1 persona	310	25.00	100.00	7'750.00		31'000.00	
2 persone o più	714	50.00	200.00	35'700.00		142'800.00	
Residenze secondarie	70	50.00	200.00	3'500.00		14'000.00	
Ricavi				46'950.00		187'800.00	

PERSONE GIURIDICHE							
<i>Categoria</i>	<i>Unità</i>	<i>Tassa minima</i>	<i>Tassa massima</i>	<i>Ricavi tassa minima</i>	<i>Ricavi tassa massima</i>		
<i>Ditte individuali o società presso economie domestiche</i>	77	25.00	100.00	1'925.00	7'700.00		
<i>Cantine, magazzini o depositi senza personale impiegato</i>	15	25.00	100.00	375.00	2'500.00		
<i>Esercizi pubblici (per posto a sedere), alberghi, B&B, affittacamere e agriturismo (per posto letto), campeggi (per posto tenda o camper)</i>	721	5.00	25.00	3'605.00	18'025.00		
<i>Asili nido, Istituti scolastici e di formazione (per utenti)</i>	2	10.00	30.00	20.00	60.00		
<i>Attività economiche fino a 2 unità lavorative</i>	140	50.00	200.00	7'000.00	28'000.00		
<i>Attività economiche da 3 a 10 unità lavorative</i>	59	100.00	300.00	5'900.00	17'700.00		
<i>Attività economiche da 11 a 99 unità lavorative</i>	33	300.00	600.00	9'900.00	19'800.00		
<i>Attività economiche da 100 a 250 unità lavorative</i>	10	600.00	1'200.00	6'000.00	12'000.00		
<i>Attività economiche senza il numero di collaboratori *</i>	44	25.00	100.00	1'100.00	4'400.00		
Ricavi				35'825.00	110'185.00		

*dati non disponibili si applicano le tariffe minime della categoria "ditte equiparate ad economie domestiche".

ECONOMIE DOMESTICHE E PERSONE GIURIDICHE				Tassa minima	Tassa massima
<i>Differenza costi / ricavi</i>	(46'950+35'825)-388'900.71	(187'800+110'185)-388'900.71		-306'125.71	-90'915.71
<i>Grado di copertura costi fissi</i>	(46'950+35'825)/388'900.71	(187'800+110'185)/388'900.71		21.29%	76.6%

Con la legislazione vigente si ha una copertura del 39% dei costi fissi, con la nuova proposta si può auspicare una copertura massima pari al 76%.

Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

Questa tassa è destinata a finanziare i costi variabili (art. 18b cpv. 1 LALPAmb), ossia i costi legati allo smaltimento dei RSU combustibili, non riciclabili e raccolti in sacchi della spazzatura, quindi in sostanza la spesa fatturata dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) per la consegna dei sacchi presso il termovalorizzatore di Giubiasco, a cui vanno aggiunti i costi di produzione, distribuzione dei sacchi e l'IVA, come da Messaggio governativo no. 6958A.

In base alle norme sul finanziamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti approvate in votazione popolare il 21 maggio 2017 ed entrate in vigore il 1. luglio 2017, il Consiglio di Stato ha stabilito la forchetta di riferimento per la fissazione della tassa sul quantitativo (sul sacco o sul peso).

Per i Comuni ove è già in vigore una regolamentazione sui rifiuti conforme al nuovo diritto cantonale, la tassa sul quantitativo potrà essere fissata dai Municipi entro un minimo di un franco e un massimo di 1.30 per ogni sacco da 35 litri (corrispondenti a 0.20 e 0.26 franchi al kg nei Comuni con la tassa sul peso), tuttavia è fortemente consigliabile tenere in considerazione i parametri di cui sopra. Questi importi – che andranno adattati in modo direttamente proporzionale per i sacchi di diverso volume – sono stati determinati tenendo conto della tariffa di smaltimento di fr. 170.00 alla tonnellata applicata dall'Azienda cantonale dei rifiuti e dei costi medi di produzione e distribuzione dei sacchi.

Definizione dei costi

Per la definizione della tassa si è partiti dal sacco da 35l, valutando un peso medio dello stesso di 5kg.

Anno 2017	Calcolo	Valori
Totale RSU raccolti (kg)		1'108'580.00
Costo smaltimento RSU (fr.)		203'534.10
No. sacchi presunti	1'108'580/5	221'716.00
Costo sacco (fr.)	203'534.10/221'716	0.92
Costo produzione sacco (fr.)*		0.14
IVA (fr.)	8%	0.084
Costo totale del sacco da 35 l (fr.)		1.14

*Non si dispone ancora di un'offerta di produzione, si è utilizzato l'importo indicativo dell'offerta per un altro Comune.

Con l'introduzione della tassa sul sacco, le recenti statistiche hanno riscontrato una riduzione di produzione dei rifiuti pari a ca. il 30% e parimenti una riduzione proporzionale dei costi di smaltimento. Applicando una riduzione del 30% dei costi di smaltimento il costo unitario del sacco potrebbe arrivare a fr. 0.85; si ritiene quindi opportuno applicare la tassa minima suggerita dalle disposizioni cantonali pari a fr. 1.00 per il sacco da 35 litri.

Con l'attuale legislazione i costi di smaltimento sono interamente presi a carico del Comune e pertanto l'introduzione della nuova tassa andrà a sgravare gli oneri per la gestione dei rifiuti.

Scarti vegetali (giro verde)

Con l'introduzione del nuovo Regolamento si vuole andare a coprire, anche se solo parzialmente, i costi generati dalla raccolta degli scarti vegetali. Nella tabella sottostante vengono presentati gli oneri sostenuti dal Comune ed il grado di copertura degli stessi con l'introduzione di una vignetta annuale per bidone.

Tassa scarti vegetali	Calcolo/valore	Tariffa minima	tariffa massima	incasso minima	tassa	incasso tassa massima
Raccolta + smaltimento						127'943.75
Costi di produzione vignetta	2.00 * 500					1'000.00
Bidoni in uso*						500.00
Tassa stimata	(67'746.58+1'000):500					137.49
Tassa vignetta		50.00	300.00	25'000.00		150'000.00
Differenza costi / ricavi		25'000-(127'943.75+1'000)	150'000 -(127'943.75+1'000)	-103'943.75		21'056.25
Percentuale di copertura costi		25'000/(127'943.75+1'000)	150'000/(127'943.75+1'000)	19.3%		116.3%

*Sono stimati circa 500 bidoni del verde in dotazione alla popolazione.

In particolare, si decide di proporre la tariffa minima per la vignetta a bidone di fr. 50.00 per una copertura dei costi pari al 19%. Essendo il numero dei bidoni quantificati unicamente una stima solo dopo il primo anno di osservazione si potrà correggere la tassa introdotta.

Rifiuti organici

Il nuovo sistema di raccolta separata degli scarti organici di cucina amplia ulteriormente l'offerta di servizi dedicati alla raccolta differenziata e a disposizione del cittadino. Gli scarti di verdura, carne e altro cibo sono tutte preziose materie prime prodotte nelle nostre cucine di casa, ma per ragioni igieniche l'amministrazione cantonale non permette più di depositarli nei contenitori del verde destinati al compostaggio. Nei bidoni si potranno gettare: verdura e frutta (cotta e cruda), scarti di origine animale (carne, pesce, uova, formaggio, eccetera), così come pane, pizza e altri cibi lavorati. Gli scarti organici di cucina devono essere depositati nei contenitori senza nessun tipo di involucro o sacchetto.

Rifiuti ingombranti

I cittadini del Comune di Bioggio potranno usufruire del nuovo Ecocentro comunale per smaltire i rifiuti ingombranti ossequiando le disposizioni di utilizzo. Verrà quindi soppressa la raccolta bimestrale di questi rifiuti a Bioggio, mentre resterà attiva la raccolta annuale prevista nelle frazioni minori.

Ecocentro

Nel Regolamento e relativa ordinanza si decide di regolamentare l'uso di un ecocentro. La sua realizzazione è in corso di studio e verrà presentata al legislativo nel mese di dicembre 2019.

Conclusioni

In una sentenza del 4 luglio 2011 il Tribunale Federale, oltre a stabilire definitivamente che una tassa forfettaria non risponde ai requisiti fissati dalla LPAmb, ribadendo quindi la necessità del rispetto dal principio di casualità, ha pure sentenziato la necessità di una copertura al 100% del servizio, esercizio sicuramente non evidente da attuare nell'immediato. Per praticità, fino a quando non sarà realizzata una contabilità analitica relativa ai costi per la raccolta dei rifiuti (che comprenda tutti i costi attualmente non quantificati relativi al personale e alle spese amministrative, rispettivamente i costi di smaltimento dei rifiuti comunali), il Cantone permette un grado di copertura minimo del 70%.

Con l'introduzione del presente Regolamento si vuole rendere possibile una raccolta razionale dei rifiuti, riducendo i quantitativi di RSU e valorizzando invece i rifiuti riciclabili; ciò dovrebbe portare ad una riduzione dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale. Il Municipio ritiene importante informare e sensibilizzare i propri abitanti e promuovere il riciclo dei rifiuti, ne è un esempio plausibile l'introduzione della raccolta differenziata per i rifiuti organici.

I dati utilizzati per la redazione della presente regolamentazione sono solo parzialmente verificati. Questo poiché a causa della situazione frammentaria dell'attuale legislazione non ci è permesso verificare tutte le informazioni. Sarà premura dell'esecutivo, in seguito all'inserimento del nuovo Regolamento e della nuova ordinanza proporre, se necessari, dopo i primi anni di applicazione delle misure correttive.


Per le considerazioni espresse codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

d e c i d e r e:


1. È approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.
2. La nuova normativa entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali e abroga ogni altra disposizione applicabile in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

RM. no. 1304/2019 del 2 settembre 2019


Municipale responsabile: Anna Zali

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
x			x		

Allegati:

Proposta di Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
Proposta di Ordinanza municipale sulla gestione dei rifiuti;
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Bioggio;
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Bosco Luganese;
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Cimo.



**Comune di Bioggio
Cancelleria comunale**

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

R3.10F

settembre 2019



INDICE

CAPITOLO I	3
Disposizioni generali.....	3
Art 1. Campo d'applicazione.....	3
Art 2. Principi della gestione dei rifiuti	3
Art 3. Competenze e deleghe	3
Art 4. Compiti del Comune	3
Art 5. Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti.....	4
Art 6. Divieti	4
CAPITOLO II.....	5
Categorie di rifiuti, definizioni	5
Art 7. Rifiuti urbani	5
Art 8. Rifiuti industriali o aziendali.....	5
Art 9. Rifiuti speciali	5
CAPITOLO III	5
Organizzazione del servizio di raccolta	5
Art 10. Raccolta dei rifiuti urbani.....	5
Art 11. Utenti autorizzati	6
Art 12. Imballaggi, contenitori per rifiuti.....	6
Art 13. Consegna e smaltimento dei rifiuti	6
Art 14. Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	6
Art 15. Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani.....	7
Art 16. Sospensione del servizio	7
CAPITOLO IV	8
Finanziamento.....	8
Art 17. Principio e natura delle tasse.....	8
Art 18. Tassa base	8
Art 19. Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco).....	9
Art 20. Scarti vegetali.....	10
Art 21. Esigibilità	10
Art 22. Agevolazioni ed esenzioni	10
CAPITOLO V.....	11
Norme finali	11
Art 23. Attuazione e misure d'esecuzione	11
Art 24. Responsabilità.....	11
Art 25. Rimedi giuridici	11
Art 26. Contravvenzioni	12
Art 27. Entrata in vigore.....	12



Il Consiglio Comunale di Bioggio, visti gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004, e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983

decreta

Capitolo I

Disposizioni generali

Art 1. Campo d'applicazione

- 1 Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bioggio, nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale, sia persone fisiche che giuridiche.

Art 2. Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Le manifestazioni e gli eventi soggetti ad autorizzazione comunale sottostanno all'obbligo di impiego di stoviglie riutilizzabili.

Art 3. Competenze e deleghe

- 1 L'attuazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che emana le necessarie disposizioni in materia.
- 2 Il Municipio può delegare totalmente o parzialmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- 3 Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe al presente regolamento e alle norme di attuazione.

Art 4. Compiti del Comune

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale, nel rispetto del principio di causalità e della sostenibilità economica, tutelando l'ambiente e promuovendo il decoro del proprio territorio.
- 2 Esso provvede inoltre a:
 - ❖ sensibilizzare e informare la popolazione sulla tematica in oggetto, autonomamente o in collaborazione con Enti cantonali e/o federali ed Associazioni di categoria;
 - ❖ promuovere la raccolta differenziata, favorire il riciclaggio e valorizzare i rifiuti riciclabili;



- ❖ garantire il decoro del suolo comunale attraverso un'adeguata pianificazione dei punti di raccolta (cestini compresi) e assicurandone una regolare vuotatura e manutenzione.

Art 5. Obblighi dei detentori e produttori di rifiuti

- ¹ Ogni persona è tenuta a contenere la produzione di rifiuti.
- ² La consegna dei rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale, anche a carattere provvisorio, presente sul territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ³ L'obbligo di consegna è esteso anche a tutti gli utenti delle residenze secondarie.
- ⁴ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁵ Tutti i detentori di rifiuti hanno l'obbligo di fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- ⁶ I detentori di rifiuti hanno altresì l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al Municipio per poter procedere all'eventuale riscossione di una tassa in materia.

Art 6. Divieti

- ¹ Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
 - a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
 - b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c. sotterrare, anche solo temporaneamente, rifiuti e detriti di ogni genere in terreni pubblici e privati;
 - d. depositare rifiuti all'esterno dei contenitori qualora gli stessi siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - e. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - f. consegnare ai punti/centri di raccolta, scarti vegetali e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.



Capitolo II

Categorie di rifiuti, definizioni

Art 7. Rifiuti urbani

¹ Sono i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono considerati tali:

- ❖ i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- ❖ i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi e nei contenitori autorizzati;
- ❖ le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Art 8. Rifiuti industriali o aziendali

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani come indicato dall'art. 7.

Art 9. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza federale sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif), dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif) e dalle norme suppletorie o successive.

Capitolo III

Organizzazione del servizio di raccolta

Art 10. Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio disciplina il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.
- ² Le ubicazioni dei luoghi di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.
- ³ La raccolta è eseguita presso i punti di raccolta, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.



Art 11. Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche residenti nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone giuridiche residenti o aventi sede nel comprensorio comunale e legittimate a fare capo agli stessi.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art 12. Imballaggi, contenitori per rifiuti

- 1 I rifiuti solidi urbani e i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 Per stabili abitativi con 8 e più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti sensibilmente maggiore alla media per analoga attività, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati sulla proprietà privata. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza servita. Le modalità e i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.
- 3 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti ordinari domestici.

Art 13. Consegna e smaltimento dei rifiuti

- 1 I rifiuti solidi urbani, i rifiuti solidi urbani ingombranti e le raccolte separate, devono essere smaltiti tramite il servizio di raccolta comunale, presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio o dagli Enti appositi.
- 2 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati al servizio di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza. Le persone giuridiche sono escluse da questo servizio.
- 3 I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Essi non possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune.
- 4 I rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.
- 5 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Art 14. Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1 In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- 2 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato



dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

- 3 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.
- 4 Le eccezioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.
- 5 Gli organizzatori di manifestazioni su suolo pubblico devono provvedere alla raccolta separata dei rifiuti solidi urbani e dei riciclabili.

Art 15. Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2 I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art 16. Sospensione del servizio

- 1 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.
- 2 Il Municipio può sopprimere – temporaneamente o definitivamente – la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurre delle nuove nel rispetto dell'art. 6 ROTR. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.



Capitolo IV

Finanziamento

Art 17. Principio e natura delle tasse

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 18), tassa sul quantitativo (art. 19) e altre tasse causali (art. 20).
- ³ Le tasse si basano sui seguenti principi:
 - a. principio di causalità: ogni persona fisica o giuridica è tenuta a pagare per i rifiuti che produce;
 - b. principio dell'equivalenza: l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita dal Comune;
 - c. principio della copertura dei costi: le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Mediamente viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi totale;
 - d. principio della trasparenza: i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.
- ⁵ Le piccole quantità di rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nello spazio pubblico (il cosiddetto littering), nonché i rifiuti dei cestini pubblici sono considerati rifiuti urbani e pertanto il loro smaltimento è finanziato conformemente al principio di causalità.

Art 18. Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a. quelli amministrativi e del personale;
 - b. di informazione e sensibilizzazione;
 - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d. di investimento;
 - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base gli utenti secondo l'art. 11 cpv. 1. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.



³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri IVA inclusa) per economia domestica entro i seguenti limiti:

		<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
Residenza primaria	una persona	25.00	100.00
Residenza primaria	da 2 o più persone	50.00	200.00
Residenza secondaria		50.00	200.00

⁴ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi. L'ammontare della tassa base annua (in franchi svizzeri IVA inclusa) è stabilito dal Municipio mediante ordinanza entro i seguenti limiti:

	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
Ditte individuali o società presso economie domestiche	25.00	100.00
Cantine, magazzini o depositi senza personale impiegato	25.00	100.00
Esercizi pubblici e agriturismi (<i>per posto a sedere</i>), alberghi, B&B, <i>affittacamere (per posto letto)</i> , Campeggi (<i>per posto tenda o camper</i>)	5.00	25.00
Ospedali, Case di cura o Istituti medicalizzati <i>per posto letto</i>	10.00	30.00
Asili nido, Istituti scolastici e di formazione <i>per utenti</i>	10.00	30.00
Attività economiche		
<i>fino a 2 unità lavorative a tempo pieno</i>	50.00	200.00
<i>da 3 a 10 unità lavorative a tempo pieno</i>	100.00	300.00
<i>da 11 a 99 unità lavorative a tempo pieno</i>	300.00	600.00
<i>da 100 a 250 unità lavorative a tempo pieno</i>	600.00	1'200.00

⁵ La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

⁶ Il Municipio si riserva la facoltà di aumentare la tassa base a quelle aziende che producono una quantità certificata sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.

Art 19. Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco)

¹ La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.



Art 20. Scarti vegetali

- 1 La tassa di raccolta per il giro verde è stabilita dal Municipio tramite ordinanza entro i seguenti limiti:
 - ❖ tassa per il contrassegno valido per l'anno civile da applicare al contenitore (franchi svizzeri IVA inclusa): da 50.00 a 300.00.
- 2 In caso di acquisto del bidone presso il Municipio la tassa è stabilita tramite ordinanza.
- 3 Il cittadino può portare, a titolo gratuito, i propri scarti vegetali direttamente al Centro di raccolta secondo le modalità previste dall'ordinanza.
- 4 Le attività economiche e gli amministratori di immobili sono esclusi da questo servizio.

Art 21. Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.

Art 22. Agevolazioni ed esenzioni

- 1 Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche:
 - aziende che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese;
 - famiglie con figli a carico fino a 5 anni di età;
 - enti ed associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro;
 - manifestazioni benefiche aperte alla popolazione;
 - persone con incontinenza certificata;
 - altri casi.
- 2 Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.



Capitolo V

Norme finali

Art 23. Attuazione e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari atte a contenere la produzione di rifiuti e a migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 4 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Art 24. Responsabilità

- 1 Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio dei contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.
- 2 L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati o seminterrati e dei cassonetti comunali in seguito al conferimento in maniera negligente di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi.
- 3 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 4 Il Municipio, in mancanza di adeguata collaborazione dalle parti coinvolte, richiamato l'art. 5 cpv. 6, si riserva la facoltà di tassarle d'ufficio, applicando le disposizioni dell'art. 18 e seguenti.

Art 25. Rimedi giuridici

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



Art 26. Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali e annulla e sostituisce ogni altra disposizione vigente, contraria o incompatibile in materia.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM no. 1304/2019 del 2 settembre 2019
Adottato nel Consiglio comunale del -- dicembre 2019
Approvata dalla Sezione degli Enti locali il gg/mm/aa




Allegati

Norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA); Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani secondo il principio di causalità, pubblicato nel 2018 dall'UFAM.

Norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.



Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

03.4F

settembre 2019



Indice

CAPITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
Art 1. Campo di applicazione	3
Art 2. Disposizioni	3
CAPITOLO II RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	3
Art 3. Utenti autorizzati	3
Piazze di raccolta rifiuti urbani	3
Art 4. Rifiuti ammessi.....	3
Art 5. Orari di accesso.....	4
Art 6. Modalità di consegna.....	4
Rifiuti ingombranti	4
Art 7. Rifiuti ammessi.....	4
Art 8. Orari e modalità di consegna	4
Art 9. Rigattieri.....	4
Scarti vegetali (giro verde).....	4
Art 10. Rifiuti ammessi.....	4
Art 11. Utenti autorizzati	5
Art 12. Orari e modalità di consegna	5
Art 13. Contenitore ufficiale e vignetta	5
Art 14. Centro di smaltimento	5
Ecocentro	5
Art 15. Rifiuti ammessi.....	5
Art 16. Utenti autorizzati	5
Art 17. Orari e modalità di consegna	6
Art 18. Quantitativi ammessi	6
CAPITOLO IV TASSE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	6
Art 19. Tasse base	6
Art 20. Tassa sul sacco	7
Art 21. Tasse per scarti vegetali.....	8
Art 22. Raccolte esenti da tassa.....	8
CAPITOLO V NORME ESECUTIVE E FINALI	8
Art 23. Infrazioni	8
Art 24. Deroghe	8
Art 25. Rimedi giuridici	8
Art 26. Entrata in vigore.....	9



Il Municipio di Bioggio richiamati:

- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b., 145 e segg., 192 LOC e 24 RALOC;
- il regolamento comunale per la gestione sui rifiuti del **gg/mm/2019**,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni introduttive

Art 1. Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione, la raccolta e l'utilizzo delle infrastrutture designate per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti riciclabili così come le relative tasse.

Art 2. Disposizioni

- ¹ Il Municipio trasmette annualmente a tutti i fuochi il calendario ecologico al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- ² Nel calendario ecologico vengono altresì indicati, oltre alla Cancelleria comunale, il/i rivenditore/i per i sacchi ufficiali del Comune di Bioggio.

Capitolo II

Raccolta dei rifiuti urbani

Art 3. Utenti autorizzati

- ¹ Possono usufruire delle piazze raccolta rifiuti coloro che producono rifiuti solidi urbani come definiti negli artt. 7 e 11 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
- ² La raccolta dei rifiuti ingombranti è accessibile unicamente alle economie domestiche, sono escluse le persone giuridiche.

Piazze di raccolta rifiuti urbani

Art 4. Rifiuti ammessi

- ¹ Sono ammessi i rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti ad eccezione dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali.
- ² Nello specifico possono essere consegnati i seguenti rifiuti: RSU, Carta, PET, Vetro, Batterie, Oli esausti, Alu, Umido, Vestiti, Capsule Nespresso e i rifiuti organici secondo disposizioni contenute nel Calendario ecologico.
- ³ Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti non contemplati nei capoversi precedenti.



Art 5. Orari di accesso

- ¹ Le piazze di raccolta rifiuti sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24 fatta eccezione per il vetro che può essere consegnato unicamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 esclusi domenica e festivi.

Art 6. Modalità di consegna

- ¹ I rifiuti urbani devono essere introdotti esclusivamente nei contenitori di raccolta designati dal Comune e, per i rifiuti solidi urbani, è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali, in ogni caso è vietato l'inserimento di rifiuti sciolti o altro materiale e liquidi nei contenitori.
- ² Gli scarti organici di cucina devono essere depositati nei contenitori senza nessun tipo di involucro o sacchetto.
- ³ In caso di contenitori pieni l'utente ha l'obbligo di recarsi presso un'altra piazza raccolta rifiuti.
- ⁴ In nessun caso è ammesso il deposito di qualsiasi rifiuto all'esterno degli appositi contenitori.

Rifiuti ingombranti

Art 7. Rifiuti ammessi

Sono ammessi i rifiuti solidi urbani secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 8. Orari e modalità di consegna

Possono essere consegnati nei luoghi, nei giorni e negli orari designati nel Calendario ecologico.

Art 9. Rigattieri

- ¹ Per favorire il recupero di rifiuti ingombranti in buono stato gli stessi potranno essere recuperati da terzi (rigattieri), i quali potranno accedere al piazzale unicamente senza automezzi e previo rilascio di una apposita autorizzazione municipale.
- ² L'autorizzazione potrà essere rilasciata previo preavviso dell'ufficio tecnico comunale. Il Municipio potrà limitare il numero di autorizzazioni concesse secondo criteri da lui stabiliti.
- ³ Al momento del rilascio dell'autorizzazione il richiedente sarà tenuto a sottoscrivere le norme di comportamento e a versare un deposito di garanzia di fr. 200.00 che sarà restituito al momento di una eventuale rinuncia volontaria all'autorizzazione. L'autorizzazione non è trasferibile.
- ⁴ In caso di mancato rispetto delle norme di comportamento potrà essere disposto l'allontanamento dell'interessato dalla piazza di raccolta e la revoca dell'autorizzazione senza restituzione del deposito di garanzia.

Scarti vegetali (giro verde)

Art 10. Rifiuti ammessi

Sono considerati scarti vegetali gli scarti del giardino (fogliame, fiori recisi, erba, paglia). Gli scarti vegetali contenenti neofite invasive elencate nell'allegato 2 OEDA (in particolare Ambrosia, Panace di Mantegazzi, Poligono del Giappone, Alianto, Kudzu) non sono accettati e devono essere smaltiti secondo le indicazioni dei competenti Organi cantonali.



Art 11. Utenti autorizzati

- ¹ Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune e i proprietari delle residenze secondarie.
- ² Gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede nel Comune devono smaltire personalmente e a proprie spese gli scarti vegetali.

Art 12. Orari e modalità di consegna

I rifiuti vegetali devono essere depositati nei raccoglitori ufficiali muniti di vignetta valida per l'anno in corso i quali vanno esposti all'esterno dello stabile nei giorni designati nel calendario ecologico.

Art 13. Contenitore ufficiale e vignetta

- ¹ Per lo smaltimento e la raccolta degli scarti vegetali sono ammessi unicamente i bidoni con una capienza massima di 240 litri.
- ² Ogni contenitore deve essere munito di vignetta valida per l'anno in corso. La stessa è acquistabile a partire dal mese di dicembre antecedente l'anno di validità presso l'Ammi.
- ³ Non sono ammessi contenitori con quantitativi diversi e sprovvisti della regolare autorizzazione.
- ⁴ Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare i dovuti controlli.

Art 14. Centro di smaltimento

Il cittadino è autorizzato a portare personalmente o delegare a terzi, previa compilazione della relativa autorizzazione, gli scarti vegetali presso l'Ecocentro Serta di Lamone.

Ecocentro

Art 15. Rifiuti ammessi

- ¹ Presso l'Ecocentro comunale sono ammessi:
 - carta e cartone;
 - rifiuti ingombranti;
 - PET;
 - ferro;
 - legno e derivati del legno (esclusi grossi rami e ceppaie);
 - materiale inerte da discarica in piccole quantità (ad esempio specchi, ceramiche, terracotta) o materiale derivante da piccoli lavori edili eseguiti dai privati fino ad un massimo di 0,5 m.
- ² Le seguenti categorie di rifiuti sono da consegnare, a titolo gratuito, all'Azienda cantonale dei rifiuti:
 - rifiuti speciali quali pile e batterie, prodotti per la pulizia, vernici, diluenti, veleni d'uso domestico, liquidi fotografici;
 - rifiuti vari quali ad esempio lampadine, apparecchi elettronici, tubi fluorescenti, cartucce toner e capsule caffè.

Art 16. Utenti autorizzati

- ¹ Sono autorizzati i seguenti utenti:
 - i cittadini residenti nel Comune;
 - i proprietari delle residenze secondarie;



- gli amministratori di immobili e le aziende aventi sede nel Comune limitatamente ai rifiuti che non derivano dalla loro attività produttiva.
- ² A richiesta, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

Art 17. Orari e modalità di consegna

¹ L'accesso all'Ecocentro è consentito unicamente nei seguenti giorni ed orari:

Orario estivo

- martedì dalle ore 14:00 alle ore 18:30
- giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:30
- sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

Orario invernale

- martedì dalle ore 13:30 alle ore 17:00
- giovedì dalle ore 13:30 alle ore 17:00
- sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00

- ² Nei giorni festivi l'ecocentro rimane chiuso.
- ³ I rifiuti vanno depositati negli appositi contenitori.

Art 18. Quantitativi ammessi

- ¹ All'Ecocentro possono essere consegnati solo piccoli quantitativi di rifiuti.
- ² In caso di quantitativi importanti il Municipio, o chi ne fa le veci, può invitare l'utenza a voler smaltire personalmente, a proprie spese, i rifiuti.

Capitolo IV Tasse di raccolta e smaltimento

Si richiamano i principi stabiliti all'art. 18 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 19. Tasse base

¹ Sono soggette alla tassa base le seguenti categorie:

Categoria A

		<i>Tassa</i>
Residenza primaria	una persona	70.00
Residenza primaria	da 2 o più persone	120.00
Residenza secondaria		120.00



Categoria B

	<i>Tassa</i>
Ditte individuali o società presso economie domestiche	70.00
Cantine, magazzini o depositi senza personale impiegato	70.00
Esercizi pubblici (<i>per posto a sedere</i>), alberghi, B&B, affittacamere e agriturismo (<i>per posto letto</i>), campeggi (<i>per posto tenda o camper</i>)	25.00
Ospedali, Case di cura o Istituti medicalizzati <i>per posto letto</i>	30.00
Asili nido, Istituti scolastici e di formazione <i>per utenti</i>	25.00
Attività economiche	
<i>fino a 2 unità lavorative a tempo pieno</i>	120.00
<i>da 3 a 10 unità lavorative a tempo pieno</i>	250.00
<i>da 11 a 99 unità lavorative a tempo pieno</i>	500.00
<i>da 100 a 250 unità lavorative a tempo pieno</i>	1'000.00

² Le Associazioni ed eventuali altre attività senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento della tassa. Esse possono essere chiamate a comprovare il loro diritto di esonero.

Art 20. Tassa sul sacco

¹ Viene prelevata la seguente tassa (in franchi svizzeri IVA e spese incluse)

	<i>litri</i>	<i>al pezzo</i>	<i>al rotolo (10 pezzi)</i>
Sacco ufficiale raccolta RSU	17	0.50	5.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	35	1.00	10.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	60	1.70	17.00
Sacco ufficiale raccolta RSU	110	3.00	30.00

² Per ogni bambino di età inferiore ai 5 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri o da 35 litri all'anno. Il Municipio può inoltre accordare delle facilitazioni per manifestazioni, colonie e di altre attività sociali e culturali senza scopo di lucro.

³ Per gli stabili pubblici ed i cestini pubblici il Municipio utilizza i sacchi ufficiali.

**Art 21. Tasse per scarti vegetali**

Vengono prelevate le seguenti tasse:

	<i>Costo unitario</i>
Contenitore ufficiale da 240 litri	60.00
Vignetta annuale	50.00

Art 22. Raccolte esenti da tassa

- ¹ Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche non viene prelevata alcuna tassa causale. I rifiuti ingombranti provenienti da attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche, come pure quelli provenienti da ristrutturazioni o da sgombero di appartamenti devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.
- ² Per lo smaltimento degli scarti organici da cucina provenienti dalle economie domestiche non viene prelevata alcuna tassa causale. Gli scarti organici provenienti da mense, esercizi pubblici e attività economiche, dagli edifici e attrezzature pubbliche devono essere smaltiti da chi li produce a proprie spese.

Capitolo V

Norme esecutive e finali

Art 23. Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 26 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Art 24. Derghe

Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.

Art 25. Rimedi giuridici

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).



Art 26. Entrata in vigore

- ¹ È adottata dal Municipio con RM no. 1304/2019 del 2 settembre 2019 e viene pubblicata agli albi comunali dall'gg/mm/aa al gg/mm/aa.
- ² La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

il Municipio di Bioggio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

COMUNE DI BIOGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI

INDICE

I. BASI LEGALI

Basi legali Pag. 1

II. NORME GENERALI

Art. 1, 2, 3, 4 1-2

III. GENERE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 5 2

1. Raccolta ordinaria dei rifiuti

Art. 6, 7 2

Art. 8 3

2. Raccolta oggetti ingombranti

Art. 9, 10 3-4

Art. 11 4

3. Raccolta separata

Art. 12, 13, 14, 15 4-5

Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 5

IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Recipienti per la raccolta

Art. 23, 24, 25, 26, 27, 28 6

2. Preparazione dei rifiuti per la raccolta

Art. 29 7

3. Turni di raccolta

Art. 30, 31 7

4. Divieti di deposito e disposizioni di ordine

Art. 32, 33, 34 7

Art. 35, 36 8

V. TARIFFE

Art. 37	pag. 8
Art. 38, 39, 40	9

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41, 42, 43, 44, 45	10
Art. 46, 47, 48, 49	10-11
Art. 50, 51	11
Approvazioni	12

I. BASI LEGALI

- Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
 - Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
 - Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
 - Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- Ordinanza federale del 8 dicembre 1975 sulle immissioni delle acque di rifiuto;
- Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
 - Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10.12.1990;
 - Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
 - Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
 - Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
 - Legge organica Comunale del 10 marzo 1987;

II. NORME GENERALI

Art. 1

Il servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti è organizzato dal municipio ed è esteso su tutto il territorio comunale.

Art. 2

La consegna dei rifiuti, ad eccezione dei materiali esclusi, è obbligatoria per tutti i proprietari ed inquilini di immobili, e proprietari ed utenti e/o affittuari di terreni.

Art. 3

Per casi particolari, il municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente secondo le disposizioni fissate dal municipio.

Art. 4

Il municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.

III. GENERE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 5

La raccolta dei rifiuti è di competenza del municipio ed è suddivisa in:

- a) raccolta di rifiuti urbani domestici:
 - raccolta ordinaria
 - raccolta oggetti ingombranti
- b) raccolta separata per economie domestiche:
 - vetri
 - carta straccia (giornali), cartoni
 - oli vegetali (da cucina) esausti
 - oli minerali (da motori) esausti
 - pile usate
 - scarti vegetali di giardino
- c) altri generi di raccolta separata secondo criteri di utilità da parte del municipio:
 - rifiuti speciali (materiali pericolosi)
 - ferro
 - altri metalli (alluminio , ecc.)

Fanno eccezione i medicinali che possono essere consegnati alle farmacie.

1. RACCOLTA ORDINARIA DEI RIFIUTI

Art. 6

La raccolta ordinaria comprende l'evacuazione di tutti i rifiuti elencati all'art. 7 provenienti dalle zone soggette al servizio.

Art. 7

Sono considerati rifiuti destinati alla raccolta ordinaria:

- rifiuti solidi e in particolare, residui di cucina (limitatamente alla raccolta non effettuata di cui all'art. 20), scopature ed in genere immondizie provenienti dalla pulizia dei locali delle economie domestiche o ad essi assimilabili, racchiusi e ben compressi negli appositi sacchi in plastica.

Art. 8

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria:

- i materiali la cui evacuazione è prevista nella raccolta oggetti ingombranti;
- di regola le bottiglie ed in genere tutti i recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori predisposti sul comprensorio comunale;
- rifiuti speciali e diversi per esempio :
 - i materiali che per loro natura sono considerati pericolosi;
 - tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi facilmente infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e le cose, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e residui di macelleria (che dovranno essere consegnati al centro cantonale), sostanze chimiche e veleni (batterie e accumulatori al mercurio e NiCd, Pb);
 - vernici, solventi, diserbanti, batterie d'automobili, lampade al mercurio e neon, medicinali ecc.;
 - tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento ad eccezione di quelli menzionati nel capitolo raccolta oggetti ingombranti;
 - i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.
- sagex, isolanti e simili;
- bidoni o secchi in plastica;
- la carta (giornali) e cartoni;
- tutti gli scarti vegetali da giardino;
- alluminio , ferro e altri metalli;

2. RACCOLTA OGGETTI INGOMBRANTI

Art. 9

Tale genere di raccolta è destinata unicamente alle economie domestiche e contempla quegli oggetti che non possono essere contenuti negli appositi sacchetti in plastica. Restano comunque esclusi tutti i materiali pericolosi e meglio definiti dall'art. 8.

Sono considerati oggetti ingombranti:

- sedie, tavoli, mobili in genere, cassette, scatolame, materiali d'imballaggio.

Sono considerati rottami ferrosi:

- lavatrici, frigoriferi e apparecchi da cucina in genere, biciclette, reti metalliche e altri materiali ferrosi in genere ad esclusione dell'alluminio per il quale è previsto la raccolta separata.

Art. 10

I materiali voluminosi come mobili, imballaggi ecc. dovranno essere preparati e presentati in unità di peso non superiore ai 50 kg.

Art. 11

Il municipio può rifiutare il ritiro di materiali che possono creare difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, rappresentassero un qualsiasi pericolo.

3. RACCOLTA SEPARATA

La raccolta separata dei rifiuti è destinata unicamente alle economie domestiche ed è suddivisa in:

- raccolta separata del vetro usato,
- raccolta separata di carta e cartoni,
- raccolta separata degli oli esausti,
- raccolta separata dell'alluminio,
- raccolta separata delle pile usate,
- raccolta separata di materiali pericolosi e speciali,
- raccolta separata degli scarti vegetali e da giardino,
- raccolta separata dei residui di cucina
- ogni altro tipo di raccolta separata, ritenuta l'utilità da parte del municipio.

Art. 12 Vetro usato

Il municipio organizzerà la raccolta separata di bottiglie e di recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori. Vanno tolti tutti i corpi estranei (tappi, paglia, plastica, ecc.). Esclusi dalla raccolta: lampadine, tubi al neon (sono rifiuti speciali!), recipienti non completamente vuoti, vetri di finestre.

Art. 13 Carta e cartoni

Il municipio organizza pure la raccolta della carta e dei cartoni.

Art. 14 Oli esausti

Il municipio organizza pure la raccolta di oli minerali e vegetali esausti, che dovranno essere versati negli appositi contenitori (separatamente).

Art. 15 Alluminio

Il municipio può organizzare la raccolta di alluminio (lattine e imballaggi) che dovrà essere depositato negli appositi contenitori.

Art. 16 Pile usate

Il municipio organizza la raccolta delle batterie che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 17 Materiali speciali e metallici

Il municipio può organizzare anche la raccolta di ferro e/o altri metalli e ev. rifiuti speciali in piccole quantità.

Art. 18 Scarti vegetali

Il municipio organizza la raccolta di scarti vegetali che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Vanno depositati solo scarti vegetali e nessun altro materiale.

Il municipio se più ecologico/economico può organizzare la raccolta di scarti vegetali con il sistema del giro verde.

Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori davanti ad ogni singola proprietà (o luogo da stabilire per casi speciali) e nei giorni stabiliti.

Quantitativi superiori a 1 mc dovranno essere trasportati direttamente dal proprietario alla piazza comunale di compostaggio.

Art. 19 Residui di cucina

Il municipio può organizzare la raccolta di residui di cucina a condizioni da stabilire, per cui l'art. 7 sarà limitato in merito.

Art. 20

Il municipio, ritenute la necessità e l'utilità, si riserva la possibilità di organizzare altri tipi di raccolta separata dei rifiuti.

Art. 21

A dipendenza delle richieste potrà eventualmente essere organizzata una raccolta separata per rifiuti provenienti da industrie.

Art. 22

Il municipio ha la facoltà di rinunciare in ogni momento e, per validi motivi, ad un qualsiasi genere di raccolta separata. In questo caso provvederà immediatamente ad informare la popolazione.

IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. RECIPIENTI PER LA RACCOLTA

Art. 23

Eccezione fatta per i materiali ingombranti contemplati all'art. 9, e la raccolta separata art. 12 - 22, tutti i rifiuti dovranno essere racchiusi negli appositi sacchi di plastica e depositati esclusivamente nei contenitori da 800 lt., predisposti sul territorio comunale.

Il deposito dei sacchi contenenti i rifiuti nei contenitori deve avvenire non prima di 18 ore dalla raccolta.

Art. 24

Il municipio è autorizzato, in casi eccezionali a concedere deroghe alle disposizioni dell'art. 21, su specifica istanza scritta da parte degli interessati.

Art. 25

Di regola i contenitori sono messi a disposizione dal comune, tuttavia in casi particolari il municipio può imporre ai privati l'acquisto e l'uso di contenitori secondo specifiche prescrizioni.

Art. 26

In caso di parcellazione di grandi superfici in zona edificabile e/o edificazione di quartiere i proprietari sono tenuti a prevedere delle aree, ben accessibili ai mezzi di trasporto, per piazzare i contenitori da 800 lt. ed i contenitori scarti vegetali come pure quelli per i vetri ed ev. quelli per gli olii esausti, sufficiente a secondo delle area costruibile è l'intensità insediativa possibile.

Art. 27

I proprietari di contenitori privati dovranno regolarmente provvedere alla pulizia e alla manutenzione degli stessi. In caso di inadempienza, il municipio provvederà a spese del privato.

Art. 28

In caso di necessità di servire tutta la popolazione equamente in zone già edificate e prive di servizi sufficienti, il municipio può proseguire all'esproprio delle aree necessarie, se non si trova altra forma e/o accordo confacente e sicuro per garantire il servizio.

2. PREPARAZIONE DEI RIFIUTI PER LA RACCOLTA

Art. 29

Il municipio è autorizzato ad emanare prescrizioni concernenti il collocamento dei contenitori di rifiuti su strade, piazze, oltre alle facoltà di disposizioni legate all'art. 25, 26 e 27.

3. TURNI DI RACCOLTA

Art. 30

La raccolta ordinaria dei rifiuti verrà eseguita ad intervalli regolari durante la settimana.

Il municipio regolamenterà, a secondo delle necessità, gli orari, gli itinerari e il numero dei servizi.

La raccolta degli oggetti ingombranti e la raccolta della carta straccia (giornali) e cartone verrà effettuata previo avviso agli albi comunali e ai fuochi.

Art. 31

Nel caso in cui il turno di raccolta cadesse in giorno festivo ufficiale, di regola la raccolta verrà recuperata il giorno successivo.

4. DIVIETI DI DEPOSITO E DISPOSIZIONI DI ORDINE

Art. 32

E' proibito depositare i sacchi di rifiuti all'infuori dei punti di raccolta (contenitori 800 lt.) e nei cestini pubblici destinati al passanti.

In particolare è severamente vietato il deposito di rifiuti nei corsi d'acqua, nei boschi, nelle valli e in generale in tutto il comprensorio comunale.

Ogni singolo cittadino è tenuto ad informare i servizi comunali nel caso in cui i contenitori fossero giunti al loro limite di contenimento (specialmente per i contenitori inerenti le raccolte separate).

Art. 33

E' vietato deporre rifiuti nei contenitori dalle 21.00 alle 07.00 di ogni giorno, la domenica o i giorni festivi ufficiali.

Art. 34

E' proibita la distruzione dei rifiuti, mediante combustione anche su area privata (forni inclusi), ad eccezione dei casi permessi tramite particolari regolamenti o ordinanze e licenze approvate dal Cantone e dal comune.

Art. 35

E' severamente vietato qualsiasi trasbordo di rifiuti a fine di lucro o non, cioè l'apporto diretto o indiretto di rifiuti di terzi non residenti nel comune.

Art. 36

A tutti i livelli deve prevalere il principio che, prima di ricorrere al servizio comunale, sono da scegliere le normali vie di ritorno del materiale usato, cioè riportare o rispedire al punto di vendita le cose divenute rifiuto.

Esempi: le medicine scadute riportarle in farmacia; pile, batterie e lampade usate riportarle dove si sono acquistate; imballaggi inutili lasciarli al punto di vendita, ecc., ecc.

V. TARIFFE

Art. 37

La tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti ordinari è dovuta al comune dal proprietario dello stabile e/o del fondo:

- sia questo a carattere industriale;
- sia questo con industrie multiple di vario genere (sulla base del numero degli insediamenti e alle diverse singole categorie di appartenenza dell'oggetto);
- sia questo a carattere abitativo con appartamenti ad uso diversificato.

Vengono così applicate le seguenti tasse annue, suddivise nelle varie categorie a seconda del genere d'attività.

Cat. A) Industrie di una certa importanza, grandi magazzini

- la tassa è calcolata annualmente in base all'effettiva incidenza.

Cat. B) Industrie medie, magazzini, garages, carrozzerie, depositi medi

	Minimo	Massimo
- sino a 100 mq di superficie utile	Fr. 160.-	Fr. 200.-
- ogni 50 mq in più di superficie utile	Fr. 120.-	Fr. 150.-
- massimo di categoria		Fr. 2'200.-

Cat. C) Esercizi pubblici con alloggio

	Minimo	Massimo
- per posto letto	Fr. 8.-	Fr. 10.-
- sino a mq 50 di superficie utile	Fr. 400.-	Fr. 450.-
- ogni 20 mq in più di superficie utile	Fr. 240.-	Fr. 290.-
- massimo di categoria		Fr. 2'000.-

Cat. D) Esercizi pubblici senza alloggio e mense aziendali

	Minimo	Massimo
- sino a mq 100 di superficie utile	Fr. 400.-	Fr. 450.-
- ogni 20 mq in più di superficie utile	Fr. 240.-	Fr. 290.-
- massimo di categoria		Fr. 1'500.-

Cat. E) Negozi, imprese, artigiani, uffici professionali, banche, barbieri, palestre, depositi, ecc.

	Minimo	Massimo
- sino a mq 20 di superficie utile	Fr. 80.-	Fr. 110.-
- ogni 10 mq in più di superficie utile	Fr. 24.-	
- massimo di categoria		Fr. 450.-

Cat. F) Appartamenti secondari

	Minimo	Massimo
- sino a mq 40 di superficie utile	Fr. 80.-	
- ogni 20 mq in più di superficie utile	Fr. 10.-	
- massimo di categoria		Fr. 150.-

Art. 38

Per la Cat. E) Il municipio può applicare eccezionalmente la metà della tassa dovuta, se è provato che la produzione di rifiuti non è assolutamente legata alla superficie, cioè molto inferiore alla norma.

Non applicabile in zone industriali.

Art. 39

Per tutte le categorie, le tariffe annue non esentano dall'obbligo di provvedere alla raccolta separata di tutti quei rifiuti che, per la loro natura, sono da raccogliere separatamente e di provvedere alla loro eliminazione corretta tramite le apposite istituzioni. I contenitori messi a disposizione delle economie domestiche non sono da usare che eccezionalmente e solo per piccole quantità di cui all'art. 36. Pertanto si raccomanda di tenere i propri contenitori di 800 lt. sulle proprie aree segnandoli convenientemente e di provvedere al loro mantenimento regolare.

Art. 40

Il municipio è autorizzato a ordinare l'uso di sacchetti appositamente marcati e distinguibili da quelli comuni e di provvedere alla loro distribuzione, con contingentamento o meno del numero, ad un prezzo che si deve avvicinare al costo effettivo.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Reclami concernenti errata fatturazione devono essere inoltrati entro 30 giorni al municipio per il tramite della cancelleria comunale. Contro la decisione municipale è successivamente data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, a norma degli art. 208 e segg. LOC.

Art. 42

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni.

Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avverrà per via esecutiva, maggiorato degli interessi e delle spese.

Art. 43

In caso di vertenza il foro competente è quello della pretura di Lugano rispettivamente della giudicatura di pace del circolo di Agno.

Art. 44

I proprietari di appartamenti e case di vacanza hanno obbligo di far rispettare ai loro locatari le disposizioni del presente Regolamento. Essi possono essere tenuti responsabili per eventuali infrazioni commesse dagli stessi.

Art. 45

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite con multa applicata dal municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

Il massimo della multa è di Fr. 5'000.- a secondo della gravità della trasgressione, secondo i disposti degli art. 145 e segg. LOC.

Art. 46

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, il municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana in ossequio:

- alla Legge d'applicazione 2 aprile 1975 della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- alla Legge sanitaria del 18 aprile 1989;
- al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- alle ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.

Art. 47

La modifica delle tasse di utenza può essere fatta dal municipio, nei limiti dei minimi e dei massimi fissati dall'articolo relativo alle tasse, sulla base dei costi del servizio raccolta e distruzione dei rifiuti, tenendo in considerazione la parziale copertura delle spese, mediante ordinanza municipale.

Le stesse entreranno in vigore il 1. gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del municipio.

Art. 48

Tutti i dipendenti comunali sono tenuti ad agire con celerità ad ogni segnalazione o se si accorgono di persona, di inadempienze o irregolarità nel deposito e/o del servizio di raccolta rifiuti. Essi provvedono di persona, o tramite l'ufficio tecnico, alla soluzione più opportuna ed informano il municipio dell'accaduto.

Art. 49

Questo regolamento, con eventuali ordinanze municipali inerenti i rifiuti, è pure trasmesso a chi esegue qualsiasi lavoro di raccolta rifiuti per conto del comune. Gli interessati (ditte e operai delle stesse) sono tenuti a segnalare, come all'art. 48, immediatamente eventuali anomalie.

Art. 50

Se vi fossero degli utili di gestione del servizio, gli stessi andranno a beneficio della manutenzione e delle migliorie di mobili, fondi e immobili legati alla raccolta rifiuti di proprietà del comune.

Gli interventi verranno effettuati secondo le necessità, le priorità a tutela dell'ambiente.

Le eventuali perdite sono a carico del comune. (anche se non tutti gli utenti sono tassati per il servizio - direttamente o indirettamente -).

Art. 51

Il presente Regolamento, alla sua entrata in vigore, abroga tutte le disposizioni in atto a livello comunale inerente la materia trattata; in specialmodo il "Regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti" approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione del 13.08.1981 No. 1753.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.12.1990

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente
Waldo Lucchini

Il Segretario
Massimo Perlasca

Entrato in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1991.
Ris. municipale del 19.11.1990.

Approvazione:

Il presente regolamento è stato approvato dal lodevole Consiglio di Stato con risoluzione no. 27-RE-1311 del 16.1.1992 e successive modifiche del 14.8.1992.

Approvazione municipio di Bioggio del 19.11.1990.

Approvazione CC del 17.12.1990.

Edizione 07.05.1992.

Centro inf: 8-RIFIDEF-WP.

INDICE

		pag.
TITOLO PRIMO	Norme generali	5
TITOLO SECONDO	Genere di raccolta dei rifiuti	5
	1. Raccolta ordinaria dei rifiuti	6
	2. Raccolta oggetti ingombranti	7
	3. Raccolta separata	7
TITOLO TERZO	Disposizioni particolari	8
	1. Recipienti per la raccolta	8
	2. Preparazione dei rifiuti per la raccolta	9
	3. Turni di raccolta	9
	4. Divieti di deposito e disposizioni di ordine	9
TITOLO QUARTO	Tariffe	9
TITOLO QUINTO	Disposizioni finali	10

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

TITOLO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Il servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti è organizzato dal Municipio ed è esteso su tutto il territorio comunale.

Art. 2

La consegna dei rifiuti, ad eccezione dei materiali esclusi, è obbligatoria per tutti i proprietari ed inquilini di immobili.

Art. 3

Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, rilasciandogli debita concessione rinnovabile di anno in anno

Art. 4

Per casi particolari, il Comune può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente secondo le disposizioni fissate dal Municipio.

TITOLO SECONDO

Genere di raccolta dei rifiuti

Art. 5

La raccolta dei rifiuti è suddivisa in:

- a) raccolta di rifiuti domestici:
 - raccolta ordinaria
 - raccolta oggetti ingombranti
- b) raccolta separata:
 - vetri.

1. Raccolta ordinaria dei rifiuti

Art. 6

La raccolta ordinaria comprende l'evacuazione di tutti i rifiuti elencati all'art. 7 provenienti dalle zone soggette al servizio.

Art. 7

Sono considerati rifiuti destinati alla raccolta ordinaria:

- rifiuti solidi e in particolare, residui di cucina, scopature, ceneri e scorie totalmente spente ed in genere immondizie provenienti dalla pulizia dei locali, scotolame racchiusi negli appositi sacchi in plastica, carta e cartoni quest'ultimi solo se sminuzzati, ben compressi ed imballati.

Art. 8

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria:

- i materiali la cui evacuazione è prevista nella raccolta oggetti ingombranti;
- di regola le bottiglie ed in genere tutti i recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori predisposti sul comprensorio comunale;
- i materiali che per loro natura sono considerati pericolosi;
- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi facilmente infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e le cose, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali, e residui di macelleria (che dovranno essere consegnati al centro cantonale), sostanze chimiche e veleni (batterie e accumulatori al mercurio e NiCk, Pb);
- gli olii minerali e vegetali che dovranno essere consegnati allo speciale centro di raccolta;
- tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento; ad eccezione di quelli menzionati nel capitolo raccolta oggetti ingombranti;
- i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza, riservato l'art. 16.

Art. 9

La raccolta di olii minerali e vegetali dovrà avvenire per conto degli utenti, i quali dovranno dotarsi degli appositi contenitori per materiali liquidi. Resta inteso che il deposito di olii minerali e vegetali nei normali contenitori per la raccolta dei rifiuti è assolutamente vietato.

2. Raccolta oggetti ingombranti

Art. 10

Tale genere di raccolta è destinato unicamente alle economie domestiche e contempla quegli oggetti che non possono essere contenuti negli appositi sacchi in plastica.

Restano comunque esclusi tutti i materiali pericolosi e meglio definiti all'art. 8.

Sono considerati oggetti ingombranti:

sedie, tavoli, mobili in genere, cassette scatolame, materiali d'imballaggio.

Art. 11

I materiali voluminosi come mobili, imballaggi, ecc., dovranno essere preparati in unità di peso non superiore ai 50 kg.

Art. 12

Il Municipio ha la facoltà di ampliare o sopprimere detto servizio, a dipendenza delle necessità.

Art. 13

Il Municipio può rifiutare il ritiro di materiali che creassero difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, rappresentino un pericolo qualsiasi.

3. Raccolta separata

Art. 14

Il Municipio organizzerà la raccolta separata di bottiglie e di recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 15

Il Municipio può organizzare pure la raccolta di olii minerali o vegetali esausti.

Art. 16

Il Municipio può organizzare pure un centro per la raccolta dei rifiuti da giardino.

Art. 17

Il Municipio può organizzare pure la raccolta separata della carta e dei cartoni.

TITOLO TERZO

Disposizioni particolari

1. Recipienti per la raccolta

Art. 18

Eccezion fatta per i materiali ingombranti contemplati all'art. 10, tutti i rifiuti dovranno essere racchiusi negli appositi sacchi di plastica e depositati esclusivamente nei contenitori predisposti sul comprensorio comunale. Il deposito dei sacchi di plastica nei contenitori, deve avvenire, possibilmente, non prima di 12 ore dalla raccolta.

Art. 19

Il Municipio è autorizzato, in casi eccezionali a concedere deroghe alle disposizioni dell'art. 18, su specifica istanza scritta da parte degli interessati.

Art. 20

Di regola i contenitori sono messi a disposizione dal Comune, tuttavia in casi particolari il Municipio può imporre ai privati l'acquisto e l'uso di contenitori.

Art. 21

I proprietari dei contenitori privati dovranno regolarmente pulire e riparare eventuali difetti degli stessi. In caso d'inadempienza il Municipio provvederà a spese del privato.

2. Preparazione dei rifiuti per la raccolta

Art. 22

Il Municipio è autorizzato ad emanare prescrizioni concernenti il collocamento dei contenitori rifiuti su strade, piazze.

3. Turni di raccolta

Art. 23

La raccolta ordinaria dei rifiuti verrà eseguita ad intervalli regolari durante la settimana.

Il Municipio regolamenterà, a seconda delle necessità, gli orari, gli itinerari ed il numero dei servizi.

La raccolta degli oggetti ingombranti verrà effettuata, previo avviso agli albi comunali ed a tutti i fuochi del Comune.

Art. 24

In caso che il turno di raccolta cadesse in giorno festivo ufficiale, di regola, la raccolta verrà recuperata il giorno successivo.

4. Divieti di deposito e disposizioni di ordine

Art. 25

È proibito depositare i sacchi di rifiuti all'infuori dei punti di raccolta (contenitori).

In particolare è severamente vietato il deposito di rifiuti nei corsi d'acqua, nei boschi e nelle valli.

Art. 26

È proibita la distruzione periodica dei rifiuti mediante combustione anche su area privata, ad eccezione dei casi permessi dalle particolari ordinanze e regolamenti comunali.

TITOLO QUARTO

T a r i f f e

Art. 27

Per il ritiro e l'eliminazione dei vari rifiuti, vengono applicate le seguenti tasse annue, suddivise nelle varie categorie.

Cat. A Esercizi pubblici con alloggio — per posto letto	Fr. 10.—
Cat. B Esercizi pubblici senza alloggio — per posto a sedere (interno)	Fr. 4.—
Cat. C Appartamenti (indipendentemente dall'ampiezza dello stesso) — per ogni singolo appartamento primario o secondario	Fr. 50.—

Art. 28

In caso d'inizio dell'occupazione di un appartamento, stabile, esercizio pubblico nel corso di un esercizio contabile, la tassa è calcolata «pro rata temporis».

Art. 29

I proprietari di stabili sono ritenuti garanti e responsabili del pagamento della tassa verso il Comune e non i locatari di appartamenti o stabili.

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali

Art. 30

Eventuali reclami concernenti il servizio, dovranno essere comunicati alla Cancelleria Comunale.

Art. 31

Infrazioni al presente regolamento sono passibili di multa, riservate le azioni per il risarcimento di danni.

Art. 32

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno stato le leggi cantonali e federali in materia.

Art. 33

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale di Bosco Luganese del 26 marzo 1987 ed esposto agli albi comunali, durante il periodo di pubblicazione, nessun ricorso è stato presentato.

Il presente Regolamento annulla ogni precedente ordinanza o disposizione in materia, precedentemente emanata, ed inoltre abroga ogni altra disposizione contraria od incompatibile, ed entra in vigore a contare dall'approvazione dell'autorità cantonale.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno in data 4. agosto 1987.

Per il Municipio

Il Sindaco:

M. Borroni

Il Segretario:

B. Lorenzi

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (MODIFICA)

Tariffe

Art. 27

Per il ritiro e l'eliminazione dei vari rifiuti, vengono applicate le seguenti tasse annue:

Tassa raccolta rifiuti urbani	Minimo	Massimo
Cat. A:		
Unità abitative	150.—	300.—
Cat. B:		
Persone che non raggiungono il reddito minimo imponibile	80.—	150.—
Cat. C:		
Esercizi pubblici con alloggio		
- Tassa base	850.—	1'700.—
- Per posto letto	25.—	50.—
Cat. D:		
Esercizi pubblici senza alloggio		
- Tassa base	170.—	340.—
- Per posto a sedere	8.—	16.—
Tassa raccolta rifiuti urbani		
Per m ² di giardino/prato o coltura	—,10	—,20
Tassa base minima	30.—	60.—
Viaggio supplementare per un unico utente	costo fatturato al Comune dalla ditta responsabile della deponia + frs. 30.—	

Il Municipio stabilirà annualmente, tramite ordinanza, le tariffe per le tasse rifiuti, entro i limiti previsti dal presente articolo, tenendo conto dell'evoluzione dei costi d'esercizio per il servizio raccolta rifiuti.

Il presente articolo, approvato dal Consiglio comunale in data 21.04.1997 e dal Dipartimento delle Istituzioni in data 19.06.1997, abroga l'art. 27 del 5.4.1993, ed entra in vigore a partire dal 1° giugno 1997.



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
NEL COMUNE DI CIMO

MUNICIPIO
DI
CIMO

I/ Disposizioni generali

- art. 1 : Il servizio raccolta rifiuti é assunto dal Comune ed eseguito a mezzo autocarro speciale.
La raccolta dei rifiuti é settimanale e avrà luogo ogni venerdì mattina a partire dalle ore 7.30 .
- art. 2 : Per i rifiuti devono essere utilizzati i secchi brevettati OCHSNER e gli speciali sacchetti in plastica.
E' però anche ammesso l'uso di altri recipienti, in buono stato, muniti di coperchio, e di capacità non superiore a 50 litri.
- art. 3 : Gli imballaggi di dimensioni superiore ai 50 cm di lato così come i bidoni di latta ingombranti nonché gli oggetti in metallo e quelli non combustibili non saranno ritirati.
- art. 4 : Allo scopo di facilitare la vuotatura dei recipienti, sul fondo degli stessi va messo un foglio di carta ; inoltre i rifiuti non devono essere compressi entro i recipienti.
- art. 5 : I recipienti devono essere depositati per l'ora prestabilita in prossimità del percorso del servizio; essi dovranno poi essere ritirati lo stesso giorno .
- art. 6 : Sono considerati rifiuti domestici i residui di cucina, le scopature, i cocci di vetrà e le bottiglie, le terraglie nonché le ceneri e le scorie di cucina, di lavatoi e di impianti di riscaldamento; inoltre, gli scatolamài ed in genere, le immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, le carte e gli altri materiali ingombranti purché siano raccolti in pacchi legati di grandezza non superiore a cm 50 x 50 x 50.
- art. 7 : Non sono considerati rifiuti domestici e quindi non raccolti, i rifiuti e detriti di giardini, delle industrie e ma-

gazzini nonché materiale di demolizione, terra concime e scorie di alberghi ed inoltre merce avariata in notevole quantità .

II / Tariffe

art. 8 : Ogni famiglia, ristorante, negozio, pensione, casa di vacanza ecc. del comprensorio comunale é tenuta, per l'eliminazione dei rifiuti, a far capo al servizio raccolta comunale.

art. 9 : Per il servizio di raccolta di rifiuti verrà applicata una tassa annua, fissata dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 10.-- (dieci) e un massimo di Fr. 40.-- (quaranta).

art. 10: Chi abbandona rifiuti oppure crea depositi di immondizie in luoghi pubblici o privati, é passibile di multa da Fr. 10.-- (dieci) a Fr. 50.-- (cinquanta) a giudizio del Municipio.
Inoltre, se del caso, i contravventori saranno denunciati all'autorità cantonale in ossequio alle leggi vigenti in materia sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitat

III / Disposizioni finali

art. 11: Il presente regolamento adottato dall'Assemblea comunale del *30 ottobre* 1970, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1968

Per l'Assemblea Comunale :

Il presidente :

Il segretario :

... *Festina*

..... *Festina*

Scrutatori :

..... *Alba*

..... *Varelli*



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
NEL COMUNE DI CIMO

MUNICIPIO
DI
CIMO

I/ Disposizioni generali

- art. 1 : Il servizio raccolta rifiuti é assunto dal Comune ed eseguito a mezzo autocarro speciale.
La raccolta dei rifiuti é settimanale e avrà luogo ogni venerdì mattina a partire dalle ore 7.30 .
- art. 2 : Per i rifiuti devono essere utilizzati i secchi brevettati OCHSNER e gli speciali sacchetti in plastica.
E' però anche ammesso l'uso di altri recipienti, in buono stato, muniti di coperchio, e di capacità non superiore a 50 litri.
- art. 3 : Gli imballaggi di dimensioni superiore ai 50 cm di lato così come i bidoni di latta ingombranti nonché gli oggetti in metallo e quelli non combustibili non saranno ritirati.
- art. 4 : Allo scopo di facilitare la vuotatura dei recipienti, sul fondo degli stessi va messo un foglio di carta ; inoltre i rifiuti non devono essere compressi entro i recipienti.
- art. 5 : I recipienti devono essere depositati per l'ora prestabilita in prossimità del percorso del servizio; essi dovranno poi essere ritirati lo stesso giorno .
- art. 6 : Sono considerati rifiuti domestici i residui di cucina, le scopature, i cocci di vetrà e le bottiglie, le terraglie nonché le ceneri e le scorie di cucina, di lavatoi e di impianti di riscaldamento; inoltre, gli scatolamài ed in genere, le immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, le carte e gli altri materiali ingombranti purché siano raccolti in pacchi legati di grandezza non superiore a cm 50 x 50 x 50.
- art. 7 : Non sono considerati rifiuti domestici e quindi non raccolti, i rifiuti e detriti di giardini, delle industrie e ma-

gazzini nonché materiale di demolizione, terra concime e scorie di alberghi ed inoltre merce avariata in notevole quantità .

II / Tariffe

art. 8 : Ogni famiglia, ristorante, negozio, pensione, casa di vacanza ecc. del comprensorio comunale é tenuta, per l'eliminazione dei rifiuti, a far capo al servizio raccolta comunale.

art. 9 : Per il servizio di raccolta di rifiuti verrà applicata una tassa annua, fissata dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 10.-- (dieci) e un massimo di Fr. 40.-- (quaranta).

art. 10: Chi abbandona rifiuti oppure crea depositi di immondizie in luoghi pubblici o privati, é passibile di multa da Fr. 10.-- (dieci) a Fr. 50.-- (cinquanta) a giudizio del Municipio.

Inoltre, se del caso, i contravventori saranno denunciati all'autorità cantonale in ossequio alle leggi vigenti in materia sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitato

III / Disposizioni finali

art. 11: Il presente regolamento adottato dall'Assemblea comunale del *30 ottobre* 1970, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1968

Per l'Assemblea Comunale :

Il presidente :

Il segretario :

... *Festoni*

..... *Festoni*

Scrutatori :

... *Alba*

..... *Varelli*

#*****



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
NEL COMUNE DI CIMO

MUNICIPIO
DI
CIMO

I/ Disposizioni generali

- art. 1 : Il servizio raccolta rifiuti é assunto dal Comune ed eseguito a mezzo autoveicolo speciale.
La raccolta dei rifiuti é settimanale e avrà luogo ogni venerdì mattina a partire dalle ore 7.30 .
- art. 2 : Per i rifiuti devono essere utilizzati i secchi brevettati OCHSNER e gli speciali sacchetti in plastica.
E' però anche ammesso l'uso di altri recipienti, in buono stato, muniti di coperchio, e di capacità non superiore a 50 litri.
- art. 3 : Gli imballaggi di dimensioni superiore ai 50 cm di lato così come i bidoni di latta ingombranti nonché gli oggetti in metallo e quelli non combustibili non saranno ritirati.
- art. 4 : Allo scopo di facilitare la vuotatura dei recipienti, sul fondo degli stessi va messo un foglio di carta ; inoltre i rifiuti non devono essere compressi entro i recipienti.
- art. 5 : I recipienti devono essere depositati per l'ora prestabilita in prossimità del percorso del servizio; essi dovranno poi essere ritirati lo stesso giorno .
- art. 6 : Sono considerati rifiuti domestici i residui di cucina, le scopature, i cocci di vetro e le bottiglie, le terraglie nonché le ceneri e le scorie di cucina, di lavatoi e di impianti di riscaldamento; inoltre, gli scatolamei ed in genere, le immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, le carte e gli altri materiali ingombranti purché siano raccolti in pacchi legati di grandezza non superiore a cm 50 x 50 x 50.
- art. 7 : Non sono considerati rifiuti domestici e quindi non raccolti, i rifiuti e detriti di giardini, delle industrie e ma-

gazzini nonché materiale di demolizione, terra concime e scorie di alberghi ed inoltre merce avariata in notevole quantità .

II / Tariffe

art. 8 : Ogni famiglia, ristorante, negozio, pensione, casa di vacanza ecc. del comprensorio comunale é tenuta, per l'eliminazione dei rifiuti, a far capo al servizio raccolta comunale.

art. 9 : Per il servizio di raccolta di rifiuti verrà applicata una tassa annua, fissata dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 10.-- (dieci) e un massimo di Fr. 40.-- (quaranta).

art. 10: Chi abbandona rifiuti oppure crea depositi di immondizie in luoghi pubblici o privati, é passibile di multa da Fr. 10.-- (dieci) a Fr. 50.-- (cinquanta) a giudizio del Municipio.

Inoltre, se del caso, i contravventori saranno denunciati all'autorità cantonale in ossequio alle leggi vigenti in materia sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitat

III / Disposizioni finali

art. 11: Il presente regolamento adottato dall'Assemblea comunale del *30 ottobre* 1970, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1968

Per l'Assemblea Comunale :

Il presidente :

Il segretario :

... *Jeroni*

..... *Forneri*

Scrutatori :

..... *Alba*

..... *Vaschetti*



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
NEL COMUNE DI CIMO

MUNICIPIO
DI
CIMO

I/ Disposizioni generali

- art. 1 : Il servizio raccolta rifiuti é assunto dal Comune ed eseguito a mezzo autocarro speciale.
La raccolta dei rifiuti é settimanale e avrà luogo ogni venerdì mattina a partire dalle ore 7.30 .
- art. 2 : Per i rifiuti devono essere utilizzati i secchi brevettati OCHSNER e gli speciali sacchetti in plastica.
E' però anche ammesso l'uso di altri recipienti, in buono stato, muniti di coperchio, e di capacità non superiore a 50 litri.
- art. 3 : Gli imballaggi di dimensioni superiore ai 50 cm di lato così come i bidoni di latta ingombranti nonché gli oggetti in metallo e quelli non combustibili non saranno ritirati.
- art. 4 : Allo scopo di facilitare la vuotatura dei recipienti, sul fondo degli stessi va messo un foglio di carta ; inoltre i rifiuti non devono essere compressi entro i recipienti.
- art. 5 : I recipienti devono essere depositati per l'ora prestabilita in prossimità del percorso del servizio; essi dovranno poi essere ritirati lo stesso giorno .
- art. 6 : Sono considerati rifiuti domestici i residui di cucina, le scopature, i cocci di vetrù e le bottiglie, le terraglie nonché le ceneri e le scorie di cucina, di lavatoi e di impianti di riscaldamento; inoltre, gli scatolamài ed in genere, le immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, le carte e gli altri materiali ingombranti purché siano raccolti in pacchi legati di grandezza non superiore a cm 50 x 50 x 50.
- art. 7 : Non sono considerati rifiuti domestici e quindi non raccolti, i rifiuti e detriti di giardini, delle industrie e ma-

gazzini nonché materiale di demolizione, terra concime e scorie di alberghi ed inoltre merce avariata in notevole quantità .

II / Tariffe

art. 8 : Ogni famiglia, ristorante, negozio, pensione, casa di vacanza ecc. del comprensorio comunale é tenuta, per l'eliminazione dei rifiuti, a far capo al servizio raccolta comunale.

art. 9 : Per il servizio di raccolta di rifiuti verrà applicata una tassa annua, fissata dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 10.-- (dieci) e un massimo di Fr. 40.-- (quaranta).

art. 10: Chi abbandona rifiuti oppure crea depositi di immondizie in luoghi pubblici o privati, é passibile di multa da Fr. 10.-- (dieci) a Fr. 50.-- (cinquanta) a giudizio del Municipio.
Inoltre, se del caso, i contravventori saranno denunciati all'autorità cantonale in ossequio alle leggi vigenti in materia sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitat

III / Disposizioni finali

art. 11: Il presente regolamento adottato dall'Assemblea comunale del *30 ottobre* 1970, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1968

Per l'Assemblea Comunale :

Il presidente :

Il segretario :

... *gestoni*

..... *gestoni*

Scrutatori :

... *Alba*

..... *Varemba*



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI
NEL COMUNE DI CIMO

MUNICIPIO
DI
CIMO

I/ Disposizioni generali

- art. 1 : Il servizio raccolta rifiuti é assunto dal Comune ed eseguito a mezzo autocarro speciale.
La raccolta dei rifiuti é settimanale e avrà luogo ogni venerdì mattina a partire dalle ore 7.30 .
- art. 2 : Per i rifiuti devono essere utilizzati i secchi brevettati OCHSNER e gli speciali sacchetti in plastica.
E' però anche ammesso l'uso di altri recipienti, in buono stato, muniti di coperchio, e di capacità non superiore a 50 litri.
- art. 3 : Gli imballaggi di dimensioni superiore ai 50 cm di lato così come i bidoni di latta ingombranti nonché gli oggetti in metallo e quelli non combustibili non saranno ritirati.
- art. 4 : Allo scopo di facilitare la vuotatura dei recipienti, sul fondo degli stessi va messo un foglio di carta ; inoltre i rifiuti non devono essere compressi entro i recipienti.
- art. 5 : I recipienti devono essere depositati per l'ora prestabilita in prossimità del percorso del servizio; essi dovranno poi essere ritirati lo stesso giorno .
- art. 6 : Sono considerati rifiuti domestici i residui di cucina, le scopature, i cocci di vetrà e le bottiglie, le terraglie nonché le ceneri e le scorie di cucina, di lavatoi e di impianti di riscaldamento; inoltre, gli scatolamài ed in genere, le immondizie provenienti dalla pulizia dei locali di abitazione, le carte e gli altri materiali ingombranti purché siano raccolti in pacchi legati di grandezza non superiore a cm 50 x 50 x 50.
- art. 7 : Non sono considerati rifiuti domestici e quindi non raccolti, i rifiuti e detriti di giardini, delle industrie e ma-

gazzini nonché materiale di demolizione, terra concime e scorie di alberghi ed inoltre merce avariata in notevole quantità .

II / Tariffe

art. 8 : Ogni famiglia, ristorante, negozio, pensione, casa di vacanza ecc. del comprensorio comunale é tenuta, per l'eliminazione dei rifiuti, a far capo al servizio raccolta comunale.

art. 9 : Per il servizio di raccolta di rifiuti verrà applicata una tassa annua, fissata dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 10.-- (dieci) e un massimo di Fr. 40.-- (quaranta).

art. 10: Chi abbandona rifiuti oppure crea depositi di immondizie in luoghi pubblici o privati, é passibile di multa da Fr. 10.-- (dieci) a Fr. 50.-- (cinquanta) a giudizio del Municipio.
Inoltre, se del caso, i contravventori saranno denunciati all'autorità cantonale in ossequio alle leggi vigenti in materia sanitaria e di igiene del suolo e dell'abitat

III / Disposizioni finali

art. 11: Il presente regolamento adottato dall'Assemblea comunale del *30 ottobre* 1970, entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1968

Per l'Assemblea Comunale :

Il presidente :

Il segretario :

... *Jestoni*

..... *Boyer*

Scrutatori :

..... *Alber*

..... *Vandenberg*



CH-3003 Berna, SPPr

Municipio di Bioggio
Via Cademario 10
6934 Bioggio

R				
03 GIU. 2019				
A	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	UTC <input checked="" type="checkbox"/>
B				Pol. <input type="checkbox"/>
C		Segr.		SE <input type="checkbox"/>
D		Caric.		SI <input type="checkbox"/>
E		Cont.		Albi <input type="checkbox"/>
Controllo				

Vostro riferimento:

Nostro riferimento: OM 0310/19 333-1

Contatto: Andrea Zanzi

Berna, 29 maggio 2019

Revisione del regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Bioggio

Egregio signor Sindaco,
Egredi membri del Municipio,

Con la vostra lettera dello scorso 22 maggio, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), sottoponete al parere della Sorveglianza dei prezzi il progetto di revisione del regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Bioggio.


La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Dopo avere analizzato la documentazione fornita, la Sorveglianza dei prezzi vi informa che non ha nessun commento sul progetto di revisione del Regolamento sui rifiuti del Comune di Bioggio.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza sui rifiuti, prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.


Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi



CH-3003 Berna, SPPr

Municipio di Bioggio
Via Cademario 10
6934 Bioggio

R	4				02
11 LUG. 2019					
A	/	F	/	UTC	/
B		G		Pol.	
C		Segr.		SE	
D		Canc.	X	SI	
E		Cont.		Albi	
Controllo					

Vostro riferimento:
Nostro riferimento: OM 0310/19 333-1
Contatto: Andrea Zanzi
Berna, 10 luglio 2019

Ordinanza municipale sui rifiuti del comune di Bioggio

Egregio signor Sindaco,
Egredi membri del Municipio,

Lo scorso 25 giugno abbiamo ricevuto il messaggio di posta elettronica della signora Simona Reimann (Cancelleria comunale) in cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPPr) sottoponete al parere della Sorveglianza dei prezzi il progetto di Ordinanza municipale concernente il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 2019 del comune di Bioggio.

La LSPPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPPr).

Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, la Sorveglianza dei prezzi formula le tre raccomandazioni seguenti:

1. Riduzione della tassa di base applicata alle attività praticate a domicilio

Alcune micro-imprese svolgono la propria attività presso il luogo di domicilio del loro titolare e generano una quantità ridotta di rifiuti (per esempio studi di podologia, fisioterapia, manicure, ecc.). In questi casi, l'aggiunta della tassa base sulle attività economiche alla tassa base per le residenze private causa la fatturazione di un importo eccessivamente elevato rispetto ai costi che il binomio "casa privata/micro-



impresa" causa alla gestione comunale dei rifiuti. Nel caso specifico una famiglia con una piccola attività a domicilio potrebbe pagare una tassa di base globale de 220 franchi, che sarebbe solo di poco inferiore alla tassa fatturata a un'impresa con 10 dipendenti a tempo pieno.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Bioggio di esonerare o almeno ridurre la tassa base applicata alle micro-impreses con attività nel luogo di domicilio.

2. Riduzione della tassa base annua per le aziende con meno di tre dipendenti

Una tassa di base annuale di 250 franchi per le imprese con meno di tre dipendenti causa un impatto eccessivamente elevato rispetto ai costi reali che queste microimpreses causano generalmente al servizio di gestione dei rifiuti. Queste imprese sono palesemente discriminate rispetto alle economie domestiche. Un'impresa composta da due o tre persone si troverà per esempio a pagare una tassa di base di più del doppio rispetto a un'economia domestica anch'essa composta da due o tre persone.

Per una corretta applicazione dei principi di causalità dei costi e d'equità di trattamento tra gli utenti, **il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di Bioggio di ridurre le tasse per le imprese con meno di tre dipendenti (al tasso d'impiego del 100%).** La tassa per queste imprese non dovrebbe essere superiore a quella applicata alle economie domestiche composte da più di due presone (120 franchi all'anno).

3. Garantire l'adeguata copertura dei costi

Con l'introduzione della tassa sul sacco, il Municipio di Bioggio procede a un cambiamento importante della sua struttura delle tariffe sui rifiuti. La Sorveglianza dei prezzi è conscia della difficoltà di stimare con precisione l'evoluzione dei costi e delle entrate prodotte da un tale cambiamento. Solo dopo un periodo di rodaggio del nuovo sistema sarà possibile avere un'immagine più precisa e dettagliata della vera situazione economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del comune. Per questa ragione, il Sorvegliante dei prezzi rinuncia per il momento a una analisi approfondita dei costi del servizio di gestione dei rifiuti del comune di Bioggio.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Municipio di mantenere un occhio vigile sul livello di copertura dei costi che nel medio termine non deve superare la soglia del 100% e di procedere a una riduzione delle tariffe non appena sarà possibile.

Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi

Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2,13 e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al comune di Bioggio di:

- **Esonerare o almeno ridurre la tassa base applicata alle micro-impreses con attività nel luogo di domicilio.**
- **Ridurre le tasse per le imprese con meno di tre dipendenti (al tasso d'impiego del 100%).**
- **Mantenere un occhio vigile sul livello di copertura dei costi che nel medio termine non deve superare la soglia del 100% e di procedere a una riduzione delle tariffe non appena sarà possibile.**



Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.



Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi

telefono
fax
e-mail

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
091 814 28 85/81
091 814 28 89
dt-da@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Funzionario
incaricato

**Divisione dell'ambiente
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai Municipi del Cantone

Bellinzona
28 agosto 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Pareri della Sorveglianza dei prezzi sui regolamenti comunali concernenti la gestione dei rifiuti

Gentili signore ed egregi signori Sindaci e Municipali,

considerato che alcune indicazioni della Sorveglianza dei prezzi in merito ai regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti hanno generato incertezze e fatto sorgere esitazioni nell'ambito del processo di attuazione dei nuovi art. 18 e seguenti LPAmb, vi precisiamo quanto segue.

1 = 70.-
2+ = 120.-

Per quanto attiene alla **tassa base a carico delle economie domestiche**, rileviamo che la soluzione di applicare un importo unico sia la migliore soluzione – perlomeno laddove è pure prevista una **tassa causale sugli scarti vegetali** – e che in ogni caso rientra nel modello raccomandato nell'«Aiuto all'esecuzione dell'UFAM «Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani» del 2018 (v. Capitolo 5.3 a pag. 44). A tutt'oggi non risultano decisioni giudiziarie che impongano di considerare una simile soluzione, dettata da evidenti motivi pratici e di riduzione degli oneri di gestione, contraria al principio di causalità. La diversa valutazione della Sorveglianza dei prezzi si basa su un modello discutibile, in quanto considera un aumento lineare dell'utilizzo di sacchi a seconda del numero di componenti delle economie domestiche, quando invece dovrebbe prevedere sì un aumento, ma non direttamente proporzionale. A questo proposito ci preme sottolineare che il conseguente maggior costo di smaltimento è interamente coperto dalla **tassa sul quantitativo**. Infatti non riteniamo vi siano costi fissi che cambiano tra un'economia domestica e l'altra. Neppure i costi di trasporto, poiché non sono direttamente correlati con i quantitativi di rifiuti prodotti dal singolo soggetto, ma sono invece dipendenti dal quantitativo globale comunale e dal conseguente numero di viaggi settimanali di raccolta e trasporto all'ACR. Per questo motivo riteniamo che sia più che giustificato adottare una **tassa base unica per le economie domestiche**, in quanto una **tassa base variabile in funzione del numero di persone** introdurrebbe una doppia causalità.

come per
primarie 2
+=120.-

Inoltre, la raccomandazione formulata in alcuni pareri dalla Sorveglianza dei prezzi di applicare una **tassa base per le residenze secondarie** inferiore a quella per le residenze primarie, oltre che creare delle difficoltà oggettive di attuazione, si scosta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (v. in particolare STF 2P.298/2003 del 10 settembre 2004).

Sempre in merito alle residenze secondarie, la stessa autorità federale sostiene pure che, se vi è già un'imposizione della tassa base per l'economia domestica primaria, sarebbe errato e discriminatorio applicare un'esenzione dal pagamento della tassa base per la residenza secondaria. Anche in questo caso l'indicazione non sembra tener pienamente conto di quanto stabilito dal Tribunale federale (v. DTF 104 Ia 63, 100 Ia 145 consid. 1; RDAT 1980 n. 61).

non
contemplata
nella base
legale
ma di facile
applicazione

Pure il consiglio di applicare un esonero o una riduzione della **tassa base per le attività accessorie e le micro imprese** a nostro avviso non risulta in linea con la giurisprudenza (v. STF 2C 677/2010 del 2 marzo 2011).

In conclusione invitiamo le autorità comunali che fossero ancora coinvolte nel processo di attuazione delle nuove norme cantonali sul finanziamento della gestione dei rifiuti ad attenersi al modello proposto nel summenzionato *Aiuto all'esecuzione* dell'UFAM (disponibile su www.bafu.admin.ch/uv-1827-i) come pure nella *Guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti*, trasmessa a tutti i Comuni nell'agosto 2017 e ottenibile presso l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Ricordiamo inoltre che il termine entro il quale i Comuni erano tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è scaduto lo scorso 30 giugno 2019 (BU 2017 161). Di conseguenza invitiamo tutti coloro che non avessero ancora adempiuto tale compito a voler dare avvio al più presto alle necessarie procedure.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, cogliamo l'occasione per esprimervi, gentili signore e egregi signori Sindaci e Municipali, i sensi della nostra massima stima.

PER LA DIVISIONE DELL'AMBIENTE

L'Aggiunta al Direttore:



Katia Balemi

Il Capo della Sezione per la protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo:



Giovanni Bernasconi

Copia:

Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

Ufficio federale dell'ambiente UFAM, 3003 Berna

Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

REGOLAMENTO RIFIUTI 2019
TABELLA DEI COSTI

Costi fissi	anno 2017				anno 2018						
	economie		ditte	totale	economie	ditte	totale				
costo manodopera (operai)	10'000.00				10'000.00						
informazione, sensibilizzazione	2'655.28		2'655.28	5'310.55	2'440.80	2'440.80	4'881.60				
Raccolta RSU	136'607.90		42'770.40		138'492.80	43'053.00	181'545.80				
Raccolta ingombranti	15'399.70				14'185.19						
Raccolta carta	48'791.05				52'339.45						
Raccolta vetro	1'543.60				814.30						
Raccolta altri rifiuti	18'641.00				12'759.60						
Tasso medio d'interesse		0.68%				0.41%					
opere genio civile (rifiuti)	5'965.50		5'965.50	11'931.00							
Ammortamenti	70'965.50		70'965.50	141'931.00	155'000.00	155'000.00	310'000.00				
Ricavi indennizzo ACR	22'012.75		22'012.75	44'025.50	20'024.95	20'024.95	40'049.90				
Totale costi fissi	288'556.78		100'343.93	388'900.71	366'007.19	180'468.85	546'476.04				
Tassa base	unità	tassa minima	tassa massima	incasso tassa minima	incasso tassa massima	tassa ordinanza	incasso tassa ordinanza	incasso tassa minima	incasso tassa massima	tassa ordinanza	incasso tassa ordinanza
1 persona	310.00	25.00	100.00	7'750.00	31'000.00	70.00	21'700.00	7'750.00	31'000.00	70.00	21'700.00
da 2 o più persone	714.00	50.00	200.00	35'700.00	142'800.00	120.00	85'680.00	35'700.00	142'800.00	120.00	85'680.00
Residenze secondarie	70.00	50.00	200.00	3'500.00	14'000.00	120.00	8'400.00	3'500.00	14'000.00	120.00	8'400.00
Ricavi presunti economie domestiche				46'950.00	187'800.00		115'780.00	46'950.00	187'800.00		115'780.00
ditte equiparate a economie domestiche	77.00	25.00	100.00	1'925.00	7'700.00	100.00	7'700.00	1'925.00	7'700.00	100.00	7'700.00
ristoranti (posti a sedere)	721.00	5.00	25.00	3'605.00	18'025.00	25.00	18'025.00	3'605.00	18'025.00	25.00	18'025.00
asili nido e istituto pretirocinio	2.00	10.00	30.00	20.00	60.00	30.00	60.00	20.00	60.00	30.00	60.00
attività economiche fino a 10 unità lavorative	228.00	100.00	300.00	22'800.00	68'400.00	250.00	57'000.00	22'800.00	68'400.00	250.00	57'000.00
attività economiche da 11 a 99 unità lavorative	33.00	300.00	600.00	9'900.00	19'800.00	500.00	16'500.00	9'900.00	19'800.00	500.00	16'500.00
Attività economiche da 100 a 250 unità lavorative	10.00	600.00	1'200.00	6'000.00	12'000.00	1'000.00	10'000.00	6'000.00	12'000.00	1'000.00	10'000.00
Attività economiche senza il numero di collaboratori*	44.00			4'400.00	13'200.00	100.00	4'400.00	4'400.00	13'200.00	100.00	4'400.00
Ricavi presunti attività economiche				48'650.00	139'185.00		113'685.00	48'650.00	139'185.00		113'685.00
Differenza costi / ricavi tassa minima				-293'300.71	-61'915.71		-159'435.71	-495'126.04	-345'476.04		-317'011.04
Percentuale di copertura costi fissi tassa minima				25%	84%		59%	17%	60%		42%
Costi variabili	Calcolo	Calcolo	Dati 2017	Valori con riduzine 30%							
Totale RSU raccolto (kg)			1'108'580.00	776'006.00							
Servizio smaltimento rifiuti (fr.)			203'534.10	142'473.87							
No. sacchi presunti	1'108'580:5		221'716.00	155'201.20							
Costo sacco (fr.)	203'534.10:221'716	142'473.87:155'201.2	0.92	0.92							
Costi produzione sacco (fr.)				0.14							
IVA (fr.)	8%			0.07							
Costo totale del sacco (fr.)				0.99							
Grado copertura con tariffa prevista fr. 1.-			76%	109%							
Tassa scarti vegetali	Calcolo/valore	Tariffa minima	tariffa massima	incasso tassa minima	incasso tassa massima	Incasso tassa ordinanza					
Raccolta verde (42 giri) in fr.					67'746.58						
Volume smaltito annuo (kg)					548'140.00						
Costi di produzione vignetta	2.00				1'000.00						
Acquisto bidone (prezzo unitario medio)											
Ricavi vendita bidone	Il prezzo di acquisto del bidone viene compensato dal ricavo della vendita dello stesso (tariffa fr. 50.-)										
Bidoni in uso (stima)					500.00						
Tassa stimata	(67'746.58+1'000):500				137.49						
Tassa vignetta		50.00	300.00	25'000.00	150'000.00	25'000.00					
Differenza costi / ricavi				-43'746.58	81'253.42	-43'746.58					
Percentuale di copertura costi				36.90%	221.41%	36%					

* considerate come attività economiche fino a 10 unità lavorative